

Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, e D.P.P. 1.10.2008, n. 42- 149/Leg. Assegnazione a titolo di acconto all'Istituzione formativa paritaria "ENAIP Trentino" per la gestione, nell'anno formativo 2020/2021, delle attività di formazione professionale e relativi servizi di sostegno rientranti nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione per l'importo complessivo di Euro 6.962.536,70.

Determinazione n. 132 del 24/11/2020

Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, e D.P.P. 1.10.2008, n. 42- 149/Leg. Assegnazione a titolo di acconto all'Istituzione formativa paritaria "ENAIP Trentino" per la gestione, nell'anno formativo 2020/2021, delle attività di formazione professionale e relativi servizi di sostegno rientranti nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione per l'importo complessivo di Euro 6.962.536,70.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 132 DI DATA 24 Novembre 2020

SERV. FORM. PROF. FORM. TERZIARIA E FUNZ. SISTEMA

OGGETTO:

Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, e D.P.P. 1.10.2008, n. 42- 149/Leg. Assegnazione a titolo di acconto all'Istituzione formativa paritaria "ENAIP Trentino" per la gestione, nell'anno formativo 2020/2021, delle attività di formazione professionale e relativi servizi di sostegno rientranti nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione per l'importo complessivo di Euro 6.962.536,70.

RIFERIMENTO : 2020-S116-00216

Pag 1 di 5

Num. prog. 1 di 5

IL DIRIGENTE

- vista la Legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5 e s.m.i. "Sistema educativo di istruzione e formazione professionale" che stabilisce all'art. 36 che la Provincia possa affidare direttamente l'attuazione dei servizi di formazione professionale rientranti nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione a fondazioni, associazioni o altri Enti senza scopo di lucro che, anche attraverso proprie articolazioni a ciò legittimate in base al proprio ordinamento, abbiano ottenuto il riconoscimento della parità ai sensi dell'articolo 30 della suddetta legge e svolgano la loro attività in prevalenza a favore della Provincia e nei cui confronti la Provincia ha la facoltà di determinare gli obiettivi dell'attività, i poteri di indirizzo e coordinamento nonché di controllo;

- visto il "Regolamento di attuazione concernente il riconoscimento della parità scolastica e formativa e

relativi interventi, nonché la disciplina degli interventi a favore delle scuole steineriane (articoli 30, 36, 76, 77 e 106, comma 6, della Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)" con il quale è stato approvato con D.P.P. 1.10.2008 n. 42-149/Leg. entrato in vigore il 10.12.2008;

- considerato che l'Istituzione formativa paritaria "ENAIP Trentino", con sede legale in Trento, via Madruzzo n. 41, con determinazioni del dirigente del Servizio Scuola dell'infanzia, Istruzione e Formazione professionale n. 71 di data 19.05.2011 e n. 111 del 28.07.2011 ha ottenuto il riconoscimento della parità formativa ai sensi dell'art. 25, comma 3, del regolamento di cui al precedente alinea;

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1189 di data 07/08/2020 avente ad oggetto: "Approvazione dello "schema di contratto per l'affidamento di servizi di istruzione e formazione professionale previsti dagli strumenti di programmazione settoriale, ai sensi dell'art. 36 commi 1 e 2 della l.p. 7.08.2006, n. 5 e dell'art. 30 del d.p.p. 1.10.2008, n. 42- 149/leg." e del "Documento dei criteri e delle modalità di finanziamento delle attività di formazione professionale ad esclusivo finanziamento provinciale applicabile dall'a.f. 2020/2021" per l'affidamento dei servizi di istruzione e formazione professionale previsti dai vigenti strumenti di programmazione settoriale."(di seguito "Documento dei Criteri");

- preso atto che in data 18/11/2020, con n. racc. 46342, è stato stipulato il contratto con "ENAIP Trentino", per il biennio 01.09.2020 - 31.08.2022, CIG 84172663A4;

- considerato che il Documento dei Criteri, approvato con la deliberazione della Giunta provinciale sopra richiamata, al terzo capoverso del paragrafo 12 delle Sezione II stabilisce che: "al fine di assicurare il regolare inizio delle attività formative, il Dirigente del Servizio competente può, con propria determinazione, avvalendosi della previsione di cui all'articolo 9 bis della L.P. 14.9.1979, n. 7, assegnare un acconto anche prima dell'assegnazione delle attività e dei finanziamenti riferiti ad ognuno degli anni formativi rientranti nella durata del contratto di servizio. Tale acconto non potrà essere superiore al 30% del finanziamento complessivo assegnato per l'anno formativo precedente.";

- vista la deliberazione n. 1188 di data 07.08.2020 con la quale la Giunta provinciale ha approvato il "Programma pluriennale della formazione professionale relativo agli a.f. 2020/2021 e 2021/2022, (di seguito "Programma");

RIFERIMENTO : 2020-S116-00216

Pag 2 di 5

Num. prog. 2 di 5

- ritenuto di procedere di assegnare all'Istituzione formativa paritaria "ENAIP Trentino" l'acconto nella misura del 30% dell'importo dei finanziamenti assegnati nell'anno formativo 2019/2020, assumendo tale criterio sulla base dell'attuale quadro delle risorse finanziarie disponibili sull'esercizio finanziario 2020 e prenotate dal Programma delle attività formative per l'a.f. 2020/2021 (Allegato 2 tabella finanziaria 4.3 e 4.5);

- preso atto che all'Istituzione formativa paritaria "ENAIP Trentino", nel corso dell'anno formativo 2019/2020 sono state assegnate risorse finanziarie, per la realizzazione delle attività di formazione professionale ad esclusivo finanziamento provinciale, per un importo totale di E 23.208.455,68

(proprie determinazioni n. 217 del 11.11.2019, n. 227 del 27.11.2019, n. 29 del 01.04.2020, n. 111 di data 14.10.2020 e n. 117 di data 29.10.2020) e che pertanto il 30% è pari a E 6.962.536,70;

- preso atto che, con separata determinazione dirigenziale sarà affidata l'attuazione dei servizi di formazione professionale rientranti nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione professionale e di quelli previsti dai vigenti strumenti di programmazione settoriale per la formazione professionale dell'a.f. 2020/2021, così come previsto dall'articolo 10 del contratto di servizio sopra citato;

- verificato quanto stabilito dal decreto legislativo di data 6 settembre 2011, n. 159 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e s.m.i.;

- vista la richiesta di informazione antimafia inviata tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A), ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 dall'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti, Servizio Contratti e centrale acquisti relativa a "ENAIP Trentino" (prot. n.

PR_TNUTG_Ingresso_0084955_20201029 di data 29 ottobre 2020);

- considerato che, l'informazione antimafia sopra richiesta risulta tuttora inevasa, si ritiene tuttavia di procedere al finanziamento in conformità all'art. 92, comma 3, del Dlgs. 6 settembre 2011, n. 159 ai sensi del quale le Amministrazioni, in caso di urgenza, decorso il termine di 15 giorni da consultazione della banca

dati possono procedere anche in assenza dell'informazione antimafia sotto condizione risolutiva. In tal caso i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67, sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite".

Tutto ciò premesso - visti gli atti citati in premessa;

- vista la legge provinciale 7.08.2006, n. 5;
- visto l'art. 22 della legge provinciale n. 9 di data 03.06.2015;
- vista la Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e s.m.i.;
- visto il D.P.P. 1 ottobre 2008, n. 42-149/Leg;
- visto il D.P.P. 5 novembre 2007, n. 24-104/Leg.;
- visto il D.P.P. 27 marzo 2008, n. 8-115/Leg.;
- visto il D.P.P. 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg.;
- vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e s.m.i.;

RIFERIMENTO : 2020-S116-00216

Pag 3 di 5

Num. prog. 3 di 5

- visto il D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg;
- visto l'art. 56 e l'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011;
- visto il D.P.P. 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg.;
- visto il D.lgs. 159/2011 e s.m.i.;

DETERMINA

1. di assegnare, sulla base di quanto esplicitato in premessa, all'Istituzione formativa paritaria "ENAIIP Trentino", codice fiscale 00869370221 - CIG 84172663A4 l'acconto per l'anno formativo 2020/2021 pari a E 6.962.536,70, detto acconto è calcolato nella misura del 30% dell'importo dei finanziamenti assegnati nell'anno formativo 2019/2020 che è stato complessivamente pari ad E 23.208.455,68;

2. di disporre che con separata determinazione dirigenziale sarà affidata l'attuazione dei servizi di formazione professionale dedotti nel contratto di servizio, rientranti nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione professionale e di quelli previsti dai vigenti strumenti di programmazione settoriale per la formazione professionale dell'a.f. 2020/2021 ;

3. di disporre che l'acconto di cui al punto 1 sarà decurtato dalla prima richiesta di liquidazione quadrimestrale che sarà erogata nell'a.f. 2020/2021;

4. di impegnare, in base al principio di esigibilità, la spesa di euro 6.962.536,70 sul capitolo 256000-001 dell'esercizio finanziario 2020, relativo alla prenotazione fondi n. 2016753-002 di cui alla deliberazione di Giunta provinciale n. 1188 di data 07/08/2020;

5. di liquidare i corrispettivi finanziari di cui al punto 4) ad avvenuta esecutività del presente provvedimento; anche in assenza dell'informazione antimafia sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 92, comma 3, del Dlgs. 6 settembre 2011, n. 159;

6. di dare atto che i rapporti giuridici discendenti dall'affidamento dei servizi di cui al presente atto sono regolati dal contratto di servizio citato in premessa;

7. di dare atto che avverso il presente provvedimento amministrativo è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni o ricorso al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

RIFERIMENTO : 2020-S116-00216

Pag 4 di 5 SD

Num. prog. 4 di 5

Non sono presenti allegati parte integrante **IL DIRIGENTE**

Cristina Ioriatti RIFERIMENTO : 2020-S116-00216

Pag 5 di 5

Num. prog. 5 di 5